CITTA’ DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE: LOTTA E PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO" NEL TERRITORIO COMUNALE DI CATANZARO

L’ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA **N° 000039 DEL 17/04/2025**

IL SINDACO

Premesso che in Italia a partire dagli anni ’20 la lotta a questo insetto è stata sempre oggetto di direttive che ne hanno reso obbligatoria la lotta, in ultimo il disposto del 1998 che ha ribadito, aggiornandola, l’obbligatorietà nelle aree ritenute a rischio infestazione, come da Decreto Ministeriale 17.04.1998, poi abrogato e sostituito con D.M. 30.10.2007, pubblicato. in G.U. 16 febbraio 2008, n. 40; tale decreto all’art. 4 sancisce interventi obbligatori per la lotta alla c.d. “processionaria del pino” e che gli interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali sono disposti dall’Autorità sanitaria competente;

Preso atto che con D.M. 6 dicembre 2021, art. 1, lett. i), nell’ambito dell’abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali, sono state abrogate anche le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 30 ottobre 2007, recante «*Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumato campa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. Et Schiff)*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 16 febbraio 2008;

Considerato che permane la presenza costante da diversi anni nel territorio comunale, del parassita di cui trattasi, seppur con intensità variabili di diffusione e preso atto della recrudescenza del fenomeno e di intensificazione della proliferazione della processionaria, condizione che può provocare, oltre ai danni al patrimonio arboreo comunale, anche episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici;

Ritenuto che, nonostante gli interventi fitosanitari e di cattura degli esemplari sul patrimonio arboreo comunale, si riscontra anche una forte presenza sugli alberi presenti in giardini e proprietà private, con potenziale pericolosità per la salute umana e degli animali domestici in prossimità di aree abitate;

Considerato, inoltre, che nonostante il Comune di Catanzaro abbia svolto e svolge attività di contrasto dei focolai di processionaria sulle alberature pubbliche, spesso tali attività sono rese vane e/o compromesse dalla mancanza di attività di contrasto su alberature in aree private;

Precisato che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contato diretto con le larve o in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell’ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi sia di individui particolarmente sensibili sia nei confronti di animali domestici;

Rilevato che dalla presenza delle forme larvali del lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate da loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i “nidi”) sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni massive;

Valutata la reale possibilità che la presenza delle larve del lepidottero “Processionaria del pino” possa arrecare pregiudizio all’incolumità delle persone e degli animali e, pertanto, continui a costituire un rischio sanitario;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità e di adottare misure di salvaguardia a tutela dell’ambiente e del territorio, è attribuito al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Considerata, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei proprietari, amministratori di condomini e conduttori a vario titolo di aree verdi ove siano presenti pini o cedri, piante ospiti della Processionaria del pino, al fine di garantire il massimo contenimento dell’infestazione sul territorio comunale;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Visto il punto 3.21 *Lotta Fitosanitaria: Processionaria Del Pino* del *Piano Attuativo di Forestazione 2024* rimodulato secondo le indicazioni impartite dalla UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo con nota Regcal n. 508838 del 02/08/2024

Visto l'art. 50, 5° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998;

O R D I N A

A tutti i proprietari o conduttori di alberature, giardini, cortili, aree verdi e aree boschive del territorio di Catanzaro, di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita con priorità a tutte le specie di conifere, in particolare pino silvestre, pino nero, pino marittimo, pino domestico e varie specie di cedro senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto.

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria i proprietari o conduttori, **dovranno immediatamente e obbligatoriamente intervenire con la rimozione dei nidi (taglio dei rami infestati) e la distruzione degli stessi,** adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve.

I N F O R M A

Ove la rimozione meccanica dei nidi non sia praticabile per motivi tecnici ed operativi documentabili (quali, ad esempio: presenza di traffico veicolare sulle strade alberate che non consentono l'agevole e sicuro uso della piattaforma, presenza di piante in terreni impraticabili dalla piattaforma, presenza di piante molto alte e/o fortemente infestate con rischio di difficile taglio di tutti i nidi presenti) sarà possibile intervenire con il mezzo chimico.

Esistono mezzi complementari alla lotta meccanica, come il posizionamento di trappole a feromoni per la cattura massiva dei maschi. Le trappole vanno posizionate a maggio/giugno prima degli accoppiamenti. Sono state realizzate anche delle trappole adesive da apporre (a partire dal mese di febbraio) lungo la circonferenza del tronco per catturare le larve che si spostano in processione dalla chioma verso il suolo oppure delle trappole dotate di un collare da apporre sul tronco per convogliare le larve in un sacco raccoglitore, il quale verrà eliminato prevedendo al distruzione di tutte le larve catturate.

La lotta chimico/microbiologica può essere eseguita solo con principi attivi espressamente autorizzati sulla coltura, sul parassita e sull'ambiente in cui verrà eseguito il trattamento, nel rispetto delle regole sul corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle zone frequentate dalla popolazione. Tali prodotti, inoltre, devono soddisfare i requisiti previsti dal Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) approvato il 22 gennaio 2014 - Bacillus thuringiensis ceppo PB54 sia per uso professionale che per uso non professionale identificato con la sigla PFnPE (di libera vendita). Il prodotto agisce esclusivamente sulle larve dei lepidotteri bloccandone l'alimentazione dopo poche ore dall'ingestione. Si consiglia di trattare le larve nei primi stadi di sviluppo. - Trattamenti endoterapici (p.a. Abamectina) mediante l'immissione di un insetticida all'interno del flusso linfatico degli alberi.

Nella Banca dati fitofarmaci del Ministero della Salute si possono scaricare le etichette dei diversi formulati www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariws_new/FitosanitariServlet .

Tra le buone pratiche agronomiche si consiglia di evitare la messa a dimora di conifere ed in particolare di pino nero ad un ‘altitudine inferiore ai 500 m.sl.m ed in zone particolarmente colpite dal parassita.

Nel caso di intervento con mezzo chimico, si dovranno seguire le procedure previste, specificamente, per la tipologia di prodotto utilizzato.

A V V I S A

1. Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.
2. Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria sul territorio comunale ed in particolare lo smaltimento nel rifiuto organico.
3. Il presente provvedimento ha validità fino a nuovo provvedimento.

D E M A N D A

Al Corpo di Polizia Municipale di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere in caso di inadempienza con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

A V V E R T E

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amm.vo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Igiene Ambientale del Comune di Catanzaro, presso il cui Settore potranno essere fornite informazioni e chiarimenti e prendere visione degli atti connessi al presente provvedimento, negli orari di apertura al pubblico;

D I S P O N E

L’invio della presente ordinanza, per le verifiche di rispettiva competenza:

- Servizio Igiene Pubblica dell’ASP di Catanzaro
- Al Reparto Carabinieri Biodiversità
- Comando di Polizia Municipale
- Alla Provincia di Catanzaro
- All’ANAS
- All’ATERP

DISPONE ALTRESÌ

la pubblicazione della presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito web del Comune per la massima diffusione;

che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

- Prefetto di Catanzaro;
- Questore di Catanzaro;
- Comando Provinciale Carabinieri;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Settore Igiene Ambientale

Firmato digitalmente da: Andrea Adelchi Ottaviano
Data: 17/04/2025 17:37:25

IL SINDACO

Prof. NICOLA FIORITA

Firmato digitalmente da: NICOLA FIORITA
Data: 17/04/2025 18:44:32